

Protocollo n. 141/2023/RCA

**CONTRATTO DI SERVIZI****TRA**

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata “**SACAL**”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022,

**E**

La **GESTIONE SERVIZI INTEGRATI s.r.l.**, con sede legale in Via Adriano Olivetti n. 8, 10010, Colletterto Giacosa (TO), C.F e P.IVA 09942990012, Posta Elettronica Certificata [gestioneserviziintegrati@pec.it](mailto:gestioneserviziintegrati@pec.it) nel prosieguo denominata “**Appaltatore**”, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*, Sandro Gariano, che interviene al presente atto in virtù dei poteri allo stesso conferiti con atto del 30/10/2009, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

(La SACAL e l’APPALTATORE nel prosieguo congiuntamente definiti anche “**Parti**” e, ciascuno, anche “**Parte**”).

**PREMESSO CHE**

- a) SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, di seguito collettivamente definiti anche gli “**Aeroporti**”);
- b) SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione:
  - dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme in virtù di Convenzione quarantennale sottoscritta in data 11/09/2007 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale n. 69/2008 registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009, avente ad oggetto la “*Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Lamezia Terme per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto di Lamezia Terme*”; nonché
  - dell’Aeroporto di Reggio Calabria in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 7 luglio 2017 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 538-12/12/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2019, avente ad oggetto la “*Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Reggio Calabria per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Reggio Calabria*”;
  - dell’Aeroporto di Crotone in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 4 settembre 2017 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 07-26/02/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2019, avente ad oggetto la “*Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Crotone per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Crotone*” (di seguito, unitamente alla Convenzione relativa all’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme e all’Aeroporto Reggio Calabria, collettivamente definite anche “**Convenzioni**”);
- c) SACAL, nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalle Convenzioni, deve garantire, tra l’altro, l’esecuzione del Servizio di pulizia dei locali e delle aree in uso presso gli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone), e ciò nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa, anche secondaria, vigente (di seguito, anche “**Servizio**” ovvero “**Prestazione**”), aree e locali tutti meglio individuati mediante colorazione in rosso nelle planimetrie che, sottoscritte dalle Parti, vengono allegate al presente Contratto sub Allegato “A”);
- d) SACAL, per l’affidamento del suddetto Servizio ha avviato procedura aperta, regolamentata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con Avviso di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 64 del 06/07/2023 e nella stessa data sul Portale Appalti SACAL <https://portaleappalti.SACAL.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ,
- e) Il Contratto (come *infra* definito) avrà la durata temporale di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di consegna delle aree ed attivazione del servizio che avverrà in forma scritta mediante la redazione di un verbale di avvio predisposto dal Direttore Esecuzione Contratto (di seguito, “DEC”) e controfirmato dall’Appaltatore, con possibilità di una proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara e previo espresso e formale accordo tra le Parti, fatta salva la vigenza delle

- Convenzioni in essere per gli aeroporti della Regione Calabria (i.e: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona);
- f) L'importo complessivo determinato a corpo, a base dell'appalto per l'espletamento dei servizi di cui in argomento, per l'intera durata prevista nella precedente lettera e), era di € 3.581.574,00 (tremilionicinquecentoottantunomilacinquecentosettantaquattro/00) comprensiva di eventuale proroga, oltre IVA ed € 7.540,00 (settemilacinquecentoquaranta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore annuo per il servizio di pulizie presso i tre scali calabresi ammonta ad € 1.432.629,60 (unmilionequattrocentotrentaduemilaseicentoventinove/60).  
L'importo complessivo a base d'asta, per il periodo contrattuale, ammontava ad € 2.865.259,20 (duemilionioctocentosessantacinquemiladuecentocinquantanove/20) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g) Entro il termine prescritto del 17/07/2023, ore 12,00 (il termine di scadenza delle offerte inizialmente fissato per il 10/07/2023 veniva prorogato a causa del mancato funzionamento della piattaforma telematica per manutenzione programmata) sono pervenute n. 30 (trenta) offerte a mezzo di posta elettronica sul sito <https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per come da verbale di ricezione agli atti (all. n. 1);
- h) All'esito delle valutazioni operate dalla Commissione di Gara, appositamente nominata dall'Amministratore Unico, Marco Franchini, con atto del 17/07/2023, previste dalla normativa, anche secondaria, vigente, l'offerta più conveniente per l'affidamento del servizio di pulizia presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona, risultava essere quella presentata dalla Gestione Servizi Integrati S.r.l. con un punteggio complessivo pari a 95,55/100 e un importo offerto pari a Euro 1.695.000,00 (unmilionesecentonovantacinquemila/00), oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata temporale di 2 (due) anni;
- i) Il Responsabile del Procedimento, preso atto delle risultanze di cui sopra proponeva, con verbale del 16/10/2023, l'affidamento del Servizio in argomento, come sotto meglio individuato e descritto, in favore di Gestione Servizi Integrati S.r.l.
- j) L'Amministratore Unico della SACAL, preso atto della proposta del Responsabile del Procedimento, e delle attività e delle verifiche, anche documentali, svolte dalla Commissione di Gara e, inoltre, dell'offerta presentata dalla società prima classificata, disponeva, con atto del 16/10/2023 l'affidamento del Servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali e delle aree in uso presso gli Aeroporti della Regione Calabria (i.e: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona), come in appresso meglio individuati e descritti, in favore della predetta società;
- k) L'Appaltatore ha presentato in vista della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta da SACAL a mezzo Posta Elettronica Certificata del 26/10/2023;
- l) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 il CIG è il seguente: 98408584EC;
- m) L'Appaltatore ha preso visione ed ha accettato senza riserve le aree e i locali in cui deve essere espletato il Servizio (come da attestazione dell'effettuazione di avvenuto sopralluogo) ed è a conoscenza ed ha accettato senza riserve i limiti e dei vincoli operativi che ne derivano e delle conseguenti misure che dovranno essere adottate nell'espletamento delle attività necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto (come infra definito) ed ha inoltre preso visione ed ha accettato senza riserve la situazione in essere ai fini della sicurezza e con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di averli trovati adeguati allo svolgimento del proprio servizio;
- n) L'Appaltatore dichiara che il presente Contratto e tutti i documenti contrattuali a esso allegati, definiscono in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente Contratto e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- o) È stata condotta con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti per lo svolgimento del Servizio, prevista dal Bando e Disciplinare di gara;
- p) Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere le prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo e dal Manuale dell'Aeroporto a carico dei soggetti autorizzati all'accesso in ambito aeroportuale e si impegna, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a far conoscere e a far rispettare le stesse prescrizioni ai propri dipendenti, collaboratori, subcontraenti e fornitori;
- ✓ Visto l'atto del 28/11/2023 Mod.PCR-002 Rev 1 ("Richiesta Contratto") con cui il settore competente ha presentato istanza di redazione di un contratto avente per oggetto il servizio di pulizie presso i tre scali calabresi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 Premessa**

Le Premesse, i Provvedimenti e gli Allegati e la documentazione indicata nel successivo Art. 37, costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto indefettibile del presente atto (di seguito, per brevità, definito anche “Contratto”) e hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

**ART. 2 Oggetto**

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in regime di non esclusiva, dei servizi di pulizia degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona) e più specificatamente, del complesso delle attività necessarie per i servizi di pulizia delle aree e dei locali aperti al pubblico, compresi toilette e parcheggi, delle aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati, quali ad esempio uffici, sale riunioni, servizi igienici, compresi i locali adibiti ad ingressi ed antibagni, atri, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, etc., delle aree tecniche-operative e della viabilità land side ed air side, nei predetti aeroporti (di seguito, anche “Servizio”).

Il servizio di pulizia include:

- i. L'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati prodotti all'interno del sedime aeroportuale anche dai subconcessionari (es. negozi, autonoleggi, handler ecc.), da conferire nell'apposita area di raccolta;
- ii. L'attività di svuotamento dei contenitori FOD (Foreign Object Damage) e conferimento nelle apposite aree.

L'appalto comprende altresì la fornitura di tutto il materiale necessario, sia con riferimento alle attrezzature e ai prodotti per lo svolgimento del Servizio, che al materiale di consumo per l'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta asciugamani, sapone liquido, carta igienica - deodoranti - igienizzatori automatici per water, contenitori per la raccolta differenziata), nonché la fornitura e la manutenzione dei relativi contenitori, distributori, erogatori deodorante con temporizzatore, contenitori per assorbenti igienici femminili, oltreché la fornitura dei sacchi del tipo tradizionale per i rifiuti differenziati e del tipo biodegradabile per la frazione organica.)

Il dettaglio delle aree e dei locali, dei relativi collegamenti orizzontali e verticali e dei relativi metri quadri è contenuto nell'allegato “I”, del CSA a cui le Parti svolgono espresso rinvio e che forma parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

Le prestazioni oggetto del Servizio e le frequenze degli interventi sono descritte nell'allegato “F” del CSA al quale le Parti svolgono espresso rinvio e che forma parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

Il Servizio consta di attività quotidiane ed attività periodiche.

**Le attività di pulizia quotidiana** dovranno interessare le superfici orizzontali (ivi compresi gli arredi e suppellettili) e di calpestio, qualunque destinazione abbiano, includendo collegamenti verticali quali scale fisse e mobili, ascensori, le aree di Servizio e di movimento in *airside*, ecc., secondo le frequenze descritte nel richiamato allegato “F” del CSA.

**Le attività di pulizia periodiche** dovranno interessare le predette superfici orizzontali e di calpestio (quali gli interventi straordinari non eseguibili durante l'operatività dei voli) e tutte le altre superfici, ad esempio: le superfici verticali, le vetrate, gli infissi, i controsoffitti, la pulizia dei carrelli portabagagli, le vetrate esterne del Terminal, ecc. Tra le attività periodiche rientra anche la rimozione degli adesivi da superfici verticali nonché la rimozione di gomme da superficie orizzontali e comunque ogni elemento estraneo che può pregiudicare il livello e gli standard di pulizia ritenuti idonei da parte di SACAL.

Le attività periodiche dovranno essere svolte, inderogabilmente, nei termini di cui al progetto proposto dall'Appaltatore ed approvato da SACAL.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a SACAL i nominativi del personale dipendente che impiegherà nello svolgimento del Servizio, e si impegna a dotare il personale di divise differenziate nonché di cartellini identificativi, così come previsto dalle procedure aeroportuali e dal quadro normativo vigente e dall'art. 1, ultimo comma del CSA.

L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del Servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al Servizio stesso, per come dichiarato nei certificati di avvenuto sopralluogo.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del Servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, od altre caratteristiche in genere del Servizio da erogare.

Lo svolgimento del Servizio di cui sopra potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze operative di SACAL, sia in termini di monte ore che di servizi resi (più specificamente: estendere l'espletamento del Servizio anche ad altre aree e locali non compresi nelle planimetrie innanzi indicate, così come limitare l'espletamento del Servizio escludendo una o più delle aree o locali di cui alle planimetrie summenzionate nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e le esigenze operative di cui al successivo Art. 5). Le Varianti ai Servizi in aumento o in diminuzione e gli interventi straordinari (di cui al successivo Art. 11) richiesti all'Appaltatore, saranno pagati o stesse condizioni di quelle ordinarie stabilite in sede di gara.

Il Servizio di pulizia dovrà essere svolto anche in concomitanza con l'esecuzione di lavori edili e/o impiantistici e/o altri lavori, senza che per tale ragione l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al Corrispettivo contrattualmente previsto di cui al successivo Art. 4.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti precisano e si danno reciprocamente atto che nel presente Contratto l'offerta ed il conseguente Corrispettivo (come *infra* definito) è ferma, immutabile e vincolante anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'Art. 1329 Codice Civile.

## 2.2. Servizi aggiuntivi

Sono, altresì, oggetto del presente Contratto, senza alcun onere, anche di carattere economico aggiuntivo per SACAL rispetto al Corrispettivo di cui al seguente Art. 4, tutti i Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dall'Appaltatore, di cui al documento allegato al presente Contratto e da considerarsi parte integrante e sostanziale "Offerta tecnica" (ex articolo 5. "Servizi Aggiuntivi") a cui le Parti svolgono espresso rinvio.

## 2.3 Non esclusiva

I Servizi oggetto dell'appalto vengono affidati non in regime di esclusiva.

La SACAL si riserva, qualora lo ritenesse opportuno, la facoltà di avvalersi di personale proprio o di altri prestatori di servizi per lo svolgimento, anche in concomitanza con l'attività dell'Appaltatore, della pulizia di locali e aree non oggetto del presente Contratto

## ART. 3 Durata

3.1 Il Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 18/12/2023 e termine alla data del 17/12/2025, fatti salvi i casi di decadenza, revoca ovvero altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto oggetto del presente Contratto, nonché comunque delle Convenzioni in essere.

Il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

## 3.2 Proroga tecnica

Alla scadenza del Contratto, è rimessa alla facoltà delle Parti il riconoscimento di una proroga contrattuale non superiore a 6 (sei) mesi.

In tal caso, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a mantenere e proseguire, alle medesime condizioni, criteri, patti e modalità del precedente affidamento e fino al subentro del nuovo aggiudicatario, il Servizio di che trattasi per l'indicato periodo.

L'inizio del Servizio e la prosecuzione dello stesso (Servizio) è subordinata all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, contributivi e previdenziali dell'Appaltatore.

## ART. 4 Importo del Contratto e modalità di fatturazione e pagamenti

4.1 L'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di Gara costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Per la tutta la durata del presente Contratto (24 mesi) il Corrispettivo complessivo, omnicomprensivo, fisso e non modificabile per l'espletamento del Servizio di pulizia presso gli aeroporti Calabresi, viene tra le Parti quantificato, stabilito e definito in Euro 1.695.000,00 (unmilionesecentonovantacinquemila/), oltre Euro 7.540,00 (Euro settemilscinquecentoquaranta/00) per oneri di sicurezza, più IVA come per legge (di seguito "Corrispettivo"), così distinti:

- Euro 1.304.905,65 (Euro unmilione trecentoquattromilanovecentocinque/65), per il Servizio presso l'aeroporto di Lamezia Terme;
- Euro 326.936,22 (Euro trecentoventiseimilanovecentotrentasei/22) per il Servizio presso l'aeroporto di Reggio Calabria;
- Euro 63.158,13 (Euro sesantatremilacentocinquantotto/13) per il Servizio presso l'aeroporto di Crotona.

Per la Prestazione resa l'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate previa verifica di conformità svolta mensilmente dal Direttore Esecuzione Contratto (DEC) al fine di accertare la conformità del servizio al Contratto; detta verifica sarà completata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo di maturazione della medesima rata.



Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore sulla base del Servizio effettivamente svolto.

Il corrispettivo sarà pagato, previa verifica di:

- attestazione di regolare esecuzione mensile del servizio rilasciato dal DEC;
- regolarità del DURC;
- regolarità retributiva e contributiva nei confronti degli addetti dell'aggiudicatario impiegati nel servizio (modello A – Manleva).
- Regolarità fiscale

dell'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento.

Le fatture dovranno essere distinte dall'Appaltatore per ciascun Aeroporto (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona).

Le PEC per le notifiche è: [sacalspa@legalmail.it](mailto:sacalspa@legalmail.it)

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura inviate tramite il SDI indicando il codice destinatario SUBM70N.

Detto importo sarà erogato mediante bonifico bancario.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SACAL.

Su tutte le fatture dovrà essere indicato il numero CIG e il numero di protocollo del presente Contratto.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi, nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del Servizio che abbiano comportato l'applicazione di penali di cui al successivo Art. 9.

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e dopo aver accertato la sussistenza di eventuali penali che verranno applicate contestualmente all'emissione del titolo di pagamento.

Qualora nel corso del Contratto si verificassero scioperi del personale addetto alla pulizia o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del Servizio, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati.

L'Appaltatore, in tal caso, sarà tenuto a dare preventiva comunicazione dello sciopero alla SACAL, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Da ciascun pagamento sarà operata la trattenuta dello 0,5%, (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

L'Appaltatore non potrà esigere alcun altro onere aggiuntivo per il Servizio, anche a titolo di eventuale rimborso spese (es.: costi di viaggio e trasferta e di ogni altro costo relativo in via diretta e/o indiretta alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, il costo per il rilascio dei permessi di cui al successivo art. 10 il costo del lavoro, il costo dei materiali di consumo dell'utenza, comprensivi dei dosatori di sapone e dei distributori di asciugamani a rotolo di cotone/carta, gli oneri della Società per la gestione delle scorte, del loro immagazzinamento e del loro riordino, il costo della formazione specifica per l'ambiente aeroportuale, il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari (rifiuti speciali), il costo per la sanificazione dei relativi contenitori, il costo per la raccolta ed il smaltimento dei rifiuti diversi da quelli sanitari e differenziati, inclusi tra questi i rifiuti propri dell'Appaltatore, il costo per l'impiego e la sosta di eventuali mezzi ed auto, il costo per la fornitura di appositi contenitori per la raccolta differenziata) essendosene di ciò, infatti, tenuto conto nella quantificazione e definizione del Corrispettivo.

Nel caso in cui la SACAL dovesse, nel corso del Servizio chiudere uno o più degli scali aeroportuali oggetto dell'appalto, stralciare, escludere e/o chiudere temporaneamente edifici, aree e/o locali, o parti di essi, oggetto del Contratto, e conseguentemente ridurre le ore di servizio, il Corrispettivo contrattuale sarà ridotto di un importo pari al Corrispettivo "a corpo" per mq/base mese previsto per le aree, moltiplicato per i mq effettivamente sottratti. Nessun indennizzo potrà essere preteso e/o dovrà essere riconosciuto dall'Appaltatore a seguito dello stralcio.

Nel caso in cui la SACAL dovesse estendere lo svolgimento del Servizio anche ad altri edifici, aree e/o locali, o parti di essi, non compresi tra quelli oggetto del Contratto, il Corrispettivo sarà variato di un importo pari ad un Corrispettivo a corpo per mq/base mese previsto per aree corrispondenti a quelle aggiunte, moltiplicato per i metri quadrati effettivamente aggiunti.

Nel caso in cui la SACAL dovesse sostituire parte di edifici, aree e/o locali con altri parti di edifici, aree e/o locali aventi caratteristiche analoghe, si procederà esclusivamente ad eventuali conguagli.

Si procederà pertanto alla variazione del Corrispettivo contrattuale esclusivamente al verificarsi di una riduzione, di un aumento e/o di una sostituzione delle superfici di edifici, aree e/o locali. In tal caso il Corrispettivo "a corpo" per mese fissato per ciascuna voce sarà incrementato o ridotto di un importo pari al corrispettivo "a corpo" per

mq/mese, come indicato nell'offerta economica, moltiplicato per i mq oggetto di variazione, in conformità all'allegato "T" del CSA.

In caso di particolari eventi di qualsivoglia natura a causa dei quali uno o più aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona), dovessero essere chiusi per più di 2 (due) giorni, dal Corrispettivo a corpo spettante all'Appaltatore per le prestazioni svolte sarà stralciato un importo corrispondente al Corrispettivo giornaliero a corpo per i giorni di chiusura al netto dei due giorni di cui innanzi.

#### **4.2 Clausola di revisione dei prezzi**

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del presente Contratto, può richiedere di attivare la clausola in oggetto, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo offerto.

Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti rinviano all'Art. 20 del CSA

#### **ART. 5 Requisiti qualitativi del Servizio**

L'Appaltatore deve espletare i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, del CSA e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e della normativa, anche secondaria, vigente ed è tenuto a far raggiungere alla SACAL gli standard qualitativi e quantitativi richiesti nel nell'allegato "F" del CSA.

L'accertamento del raggiungimento degli standard qualitativi del Servizio di pulizia di cui al suddetto allegato sarà effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 del CSA a cui si rinvia.

#### **ART. 6 Responsabilità**

L'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'appalto, risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del Contratto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo manlevata e indenne SACAL da ogni responsabilità. L'Appaltatore sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente Contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza dell'attuazione del Contratto medesimo.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'Appaltatore medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture., anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore per i titoli di cui sopra.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere a proprie spese e previo benestare di SACAL, alla riparazione ed all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del Servizio.

SACAL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa all'Appaltatore e al personale di questo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è inoltre chiamato a rispondere direttamente all'azienda di eventuali danni arrecati a cose di proprietà dell'azienda stessa (attrezzature, strutture ecc.).

#### **ART. 7 Modalità e tempi di somministrazione del Servizio**

Il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere somministrato nel rispetto dei modi e dei termini previsti dall'offerta tecnica formulata dall'Appaltatore ed approvata dalla SACAL all'esito della procedura di gara.

Nel corso del Servizio l'Appaltatore dovrà, periodicamente e comunque prima dell'inizio delle corrispondenti attività, aggiornare e revisionare i procedimenti da applicare per le operazioni di pulizia ed in particolar modo per quelle ad alto rischio, al fine di renderle coerenti con eventuali modifiche dei luoghi e con la normativa sopravvenuta.

Le procedure che saranno adottate dall'Appaltatore dovranno rispettare quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela ambientale, dai regolamenti e procedure della SACAL, dalle disposizioni che potranno essere impartite da quest'ultima e nel pieno rispetto delle ordinanze emanate dall'ENAC. L'Appaltatore sarà unico ed esclusivo responsabile delle scelte operate e di eventuali conseguenze negative. Per quanto ivi non espressamente riportato, le Parti rinviano all'art.10 del CSA.

#### **ART. 8 Aree critiche – presidio – monte ore annuali**

Nelle aree critiche individuate nell'Art.11 del CSA (a cui si fa espresso rinvio) dovrà essere fornito un Servizio di pulizia continuo e particolare, al fine di assicurare in ogni momento uno standard ottimale di Servizio negli ambienti stessi.

Pertanto, nelle aree anzidette dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme è prevista, una pulizia di mantenimento a ciclo continuo con un presidio di almeno 3 (tre) persone per 18 (diciotto) ore al giorno (54 ore), al fine di garantire gli standard di pulizia richiesti.

Per gli scali di Reggio Calabria e Crotona la pulizia a ciclo continuo è rimessa all'organizzazione aziendale.

Tali operatori dedicati, coordinati da un rappresentante dell'Appaltatore, opereranno sistematicamente nelle aree individuate curando nei dettagli la pulizia delle aree stesse, garantendo la propria presenza in presidio, in orario continuativo dalle ore 5:00 alle ore 23:00, salvo esigenze operative che richiedano la variazione dell'orario anzidetto, ed il proprio tempestivo intervento (entro 10 minuti dalla chiamata da parte dei Responsabili incaricati da SACAL). Sarà responsabilità dell'Appaltatore garantire gli alti livelli di pulizia richiesti dall'appalto in ogni periodo dell'anno, tenendo conto della maggiore operatività dell'aeroporto nei mesi di luglio-agosto-settembre e dicembre/gennaio, tramite un'adeguata organizzazione del presidio minimo.

Il servizio di pulizia di base e di mantenimento, diverso dal presidio dovrà essere espletato:

- Per l'aeroporto di Lamezia Terme il Servizio dovrà essere effettuato in orario di NON operatività dello scalo e nello specifico nella fascia oraria dalle 24.00 alle 6.00;
- Per gli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotona il Servizio dovrà essere effettuato in orario di NON operatività dello scalo.

Gli operatori dovranno altresì essere dotati di abbigliamento di colore completamente diverso ed immediatamente individuabile rispetto agli altri operatori aeroportuali in Servizio.

#### **ART. 9 Penalità**

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il Servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e nel CSA, la SACAL, salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa a mezzo di Posta Elettronica Certificata. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi nell'uniformarsi agli obblighi del Servizio, sarà facoltà della SACAL disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) la SACAL avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari all'1% dell'importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile;
- c) la SACAL si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno 2 (due) richiami scritti, di risolvere il presente Contratto con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Fatta salva l'applicazione delle penalità, l'Appaltatore dovrà adempiere alla mancata prestazione entro un giorno per le prestazioni giornaliere, entro tre giorni per le prestazioni settimanali, entro un mese per gli interventi quadrimestrali o semestrali.

Qualora il DEC accerti il precario stato di pulizia degli edifici/aree oggetto del Contratto, derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, tenuto conto della gravità della situazione, lo stesso avrà la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni verranno richieste via mail all'Appaltatore e rese dalla stessa nel termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione. Esse non daranno luogo ad alcun addebito a carico della SACAL, in quanto fornite a compensazione di Servizio negligente di pulizia.

Sarà, invece, considerato grave inadempimento, tale da determinare, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del Contratto di appalto per colpa dell'Appaltatore con conseguente risarcimento dei danni, il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, nel corso dell'espletamento del Servizio oggetto di appalto, dei procedimenti di cui al precedente Art.7 e comunque l'inosservanza di quanto previsto dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela ambientale.

L'importo della penale, nel caso in cui l'Appaltatore non produca giustificazioni scritte, nel rispetto del termine di 10 (dieci) giorni, ovvero le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento da parte di SACAL, è trattenuto in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta all'Appaltatore.

In ogni caso la SACAL si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto Servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione qualora l'Appaltatore, appositamente diffidato, persista nell'inadempimento, anche dopo le contestazioni.

Inoltre SACAL applicherà la penalità del 5% dell'importo contrattuale annuo in caso di mancato raggiungimento dei livelli attesi di soddisfazione dei clienti in merito alle pulizie dell'aerostazione e delle toilettes, riportati nel Piano della qualità e della tutela ambientale approvato da ENAC, per come all'Art. 6 del CSA a cui si fa espresso rinvio. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della SACAL, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali subiti e subendi.

#### **ART. 10 Obblighi a carico dell'Appaltatore**

L'appaltatore assume a proprio esclusivo carico, senza riserva alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Contratto, dagli atti di gara e gli oneri ed obblighi precisati negli artt 10, 15 e 16 del CSA, a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a:

- eseguire secondo buona fede e correttezza il Servizio affidato in conformità alle previsioni tutte contenute nel presente Contratto, nell'Allegato "F" del CSA, nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara nonché alle istruzioni ricevute dalla SACAL;
- attenersi nello svolgimento del Servizio alle disposizioni impartite dal Direttore Esecuzione Contratto (di seguito anche "DEC");
- assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del Servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti al Servizio, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente Contratto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura del Servizio, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- non eseguire interventi di qualsiasi natura senza il preventivo benestare scritto della SACAL;
- rispettare e fare rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartiti dalla SACAL e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando – con oneri a proprio carico – ogni misura idonea, nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 nel testo vigente;
- eseguire il Servizio oggetto del presente Contratto con adeguata attrezzatura e idonei macchinari. L'Appaltatore dovrà provvedere al Servizio con personale specializzato, idoneo e di provata capacità, opportunamente formato, aggiornato, e adeguato, anche numericamente, alle necessità e, inoltre, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge, anche secondaria;
- non divulgare fatti o informazioni e documenti di cui sia venuto in possesso nell'espletamento del Servizio. L'Appaltatore si impegna, altresì, a non fare uso degli stessi sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali dipendenti, collaboratori e consulenti mantengano la medesima riservatezza;
- ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto del presente Contratto, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto solo ed esclusivamente di propri lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la SACAL avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore si obbliga per tutta la durata del presente Contratto a fornire alla SACAL copia della seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori



- dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Contratto; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, a propria cura e spese, tutti gli oneri per l'accesso di persone al sedime aeroportuale, secondo quanto previsto dalle procedure SACAL SEC-PR-002, SACAL SEC-PR-102, SACAL SEC-PR-202 e di mezzi secondo quanto previsto dalle procedure SACAL SEC-PR-003 e SEC-PR-103 e SEC-PR 203, e si impegna ad ottenere, nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'avvio delle prestazioni, i permessi per l'accesso alla zona airside dell'aeroporto di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario affinché il proprio personale ed i propri collaboratori e consulenti tengano esposto il tesserino rilasciato dall'ufficio tesseramento SACAL, e che curino in modo particolare l'abbigliamento e l'aspetto generale.
  - comunicare a SACAL i nominativi del proprio personale dipendente che impiegherà nello svolgimento del Servizio, dotare il personale di divise differenziate nonché di cartellini identificativi, così come previsto dalle procedure aeroportuali e dal quadro normativo vigente.

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato dalla SACAL ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ordine alle quali, fin d'ora, manleva integralmente e senza eccezioni la SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa al Servizio e da chiunque avanzata. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a porrà in essere ogni azione opportuna per la piena applicazione della L. n. 146/90 e ss.mm. quale garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, come previsti per il trasporto aereo, e che comunicherà alla SACAL eventuali dichiarazioni di sciopero dei propri dipendenti non appena ne abbia conoscenza.

## 10.2 Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore si impegna al puntuale rispetto per il conferimento dei rifiuti nei punti di raccolta dedicati. Eventuali accantonamenti di rifiuti, racchiusi o meno nelle buste, abbandonate oltre gli orari di lavoro della medesima giornata lavorativa saranno oggetto di sanzione amministrativa secondo quanto stabilito al precedente Art. 9.

SACAL si riserva la facoltà di verificare l'adempimento di quanto sopra prescritto effettuando dei sopralluoghi per valutare la corretta modalità di gestione dei rifiuti.

SACAL sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la non corretta gestione del deposito secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### ART. 11 Varianti ai Servizi, interventi straordinari

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla SACAL nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti del presente articolo.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo, alle stesse condizioni previste dal Contratto.

Nei limiti di un quinto del prezzo complessivo (Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016) previsto dal Contratto l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un Atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del Corrispettivo relativo alle nuove prestazioni variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Le prestazioni in variante, ex Art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 sono consentite nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento
- c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.

Le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Servizio, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della SACAL, purché siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10% (dieci%) per cento dell'importo originario del Contratto.

Le predette varianti migliorative sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale (Es. servizi di pulizia dopo interventi di manutenzione quali l'imbiancatura o muratura, cambio di destinazione d'uso del locale, raccolta d'acqua a causa di allagamenti interni, etc.) che siano ritenute opportune dalla SACAL e che il DEC abbia ordinato.

Le prestazioni verranno richieste in forma scritta dalla SACAL che autorizzerà di volta in volta il Servizio utilizzando, per la determinazione del Corrispettivo, il costo base dei metri quadrati di superficie interessata dall'intervento, secondo le tipologie di cui all'allegato "F" al CSA, come da offerta presentata dall'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a fornire le suddette prestazioni alle stesse condizioni di quelle ordinarie stabilite in sede di gara.

Al termine dell'esecuzione della prestazione, previo attestato di regolare esecuzione delle prestazioni, il Servizio sarà liquidato e pagato con le modalità previste nell'Art. 4 del presente Contratto, in occasione del pagamento della rata mensile relativa al mese successivo a quello di espletamento del Servizio.

L'Appaltatore dovrà prevedere la possibilità di eseguire con il proprio personale interventi extra su chiamata della SACAL a prescindere dagli orari e dalla calendarizzazione prevista, nel caso si ravvisino particolari necessità in tutti i giorni dell'anno.

Tali prestazioni saranno liquidate secondo gli importi determinati con il parametro "prezzo €/mq/mese", indicato nell'offerta economica.

#### **ART. 12 Clausola Generale di Manleva**

Ai sensi e per gli effetti ed in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per l'intera durata del medesimo, l'Appaltatore sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente Contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza dell'attuazione del Contratto medesimo. Pertanto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'Appaltatore medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture., anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore per i titoli di cui sopra

#### **ART. 13 Disposizioni in materi di sicurezza**

L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa comunicando, altresì, il nominativo del soggetto responsabile.

L'Appaltatore assume la totale responsabilità escludendone, quindi SACAL per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa delle proprie maestranze, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi).

La SACAL non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi a danno della ditta, dei suoi dipendenti, e/o collaboratori durante lo svolgimento del Servizio, per cause non imputabili alla Stazione appaltante stessa.

L'Appaltatore dovrà nominare un "Referente lavori/attività" quale figura con il compito di espletare le attività di coordinamento e verifica per garantire la corretta esecuzione del Contratto nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L'Appaltatore all'atto della stipula del presente Contratto consegna alla SACAL l'estratto del DVR.

Al fine di ottemperare all'Art.36 del D.Lgs n. 81/08 l'Appaltatore si impegna ad integrare formare/informare il proprio personale e fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza.

Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte dalla Stazione appaltante.

In ottemperanza all'Art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 81/08 tutto il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'Appaltatore da cui dipende.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore non potrà, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto di appalto, utilizzare attrezzature, macchine o altri strumenti di proprietà della SACAL, a meno di richiesta scritta e successiva autorizzazione che potrà essere rilasciata dalla Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio.

In caso di reiterate violazioni da parte del personale dell'Appaltatore alle prescrizioni di sicurezza, la SACAL si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte dell'Appaltatore, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso l'Appaltatore dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di risoluzione del Contratto senza l'obbligo di messa in mora.

#### **ART. 14 Normativa in materia di tutela ambientale. Formazione del Personale**

14.1 L'Appaltatore deve sempre agire nell'osservanza della normativa e delle disposizioni vigenti in materia ambientale per quanto applicabile nelle aree oggetto del presente Contratto e per le attività di propria pertinenza e responsabilità.

La SACAL si riserva di effettuare verifiche sul rispetto di quanto sopra.

L'Appaltatore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della SACAL).

#### **14.2 Formazione del personale**

L'Appaltatore deve inoltre garantire che tutto il personale addetto al Servizio sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti di cui all'Art.18 del CSA a cui si fa espresso rinvio.

L'Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del Servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato al Servizio, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 (sessanta) giorni dall'immissione in Servizio.

Ad ogni modo si chiarisce che sia per il Servizio di pulizia che per i prodotti per l'igiene si rimanda ai Criteri Minimi Ambientali Minimi pubblicati su GURI serie generale n. 142 del 20/06/2012.

#### **ART. 15 Notifica incidenti**

Nel caso si verifichi un incidente all'interno del sedime aeroportuale, in relazione al presente Contratto, che causi danni a cose o a persone, l'Appaltatore - che comunque resta l'esclusivo ed unico responsabile, manlevando Sacal da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole comunque connessa allo svolgimento del contratto - dovrà immediatamente informarne, con qualunque mezzo, la SACAL e darne conferma al più presto entro e non oltre le ore 12 (dodici) del giorno successivo in forma scritta, nel rispetto dei regolamenti.

#### **ART. 16 Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ivi comprese quelle conseguenti alla eventuale applicazione nei confronti della SACAL delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare dell'articolo 29, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la SACAL dovesse sostenere durante la vigenza contrattuale per l'inadempimento o non conforme esecuzione degli obblighi contrattuali, in osservanza a quanto previsto all'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva n. \_\_\_\_\_, per l'importo di Euro 420.050,66, emesso dalla società \_\_\_\_\_.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che SACAL abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto vincolata a favore di SACAL quale Beneficiario.

#### **ART. 17 Polizze assicurative**

Contestualmente alla firma del presente Contratto l'Appaltatore ha consegnato alla SACAL copia delle polizze assicurative previste dall'Art. 22 del CSA a cui si rinvia.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del Servizio.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla SACAL documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

#### **ART. 18 Cause di risoluzione**

SACAL avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- richiesta da parte dell'Appaltatore di fallimento in proprio ovvero di richiesta di ammissione a procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla SACAL);
- istanza di fallimento presentata da parte di soggetti terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente a SACAL;
- mancata comunicazione a SACAL relativamente alla costituzione ed alle modifiche dell'organo amministrativo dell'Appaltatore ed alla composizione della compagine sociale e delle sue eventuali modifiche (compreso fiduciari/fiduciarie o, comunque, partecipazioni indirette);
- violazione degli obblighi di garanzia di cui al precedente Art. 16;
- mancata stipulazione delle assicurazioni di cui al precedente Art. 17, nonché mancato pagamento dei relativi premi per tutta la durata del presente Contratto;
- chiusura degli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- perdita, da parte dell'appaltatore e/o dell'esecutore dell'appalto di cui al presente contratto, anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- negligente espletamento del Servizio;
- trasgressione degli obblighi discendenti dal presente Contratto;
- inosservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico Comportamentale di SACAL che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, di approvare e di accettare in ogni sua parte;
- inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo.

Nei casi di cui agli articoli 18, 19 e 20 l'Appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile di tutti i danni subiti e subendi dalla SACAL, e ciò anche a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione di diritto la SACAL avrà diritto di escutere per intero la garanzia di cui al precedente Art. 16.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore per maggiori danni.

#### **Art. 19 Recesso**

In tutti i casi previsti dall'Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 a cui le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, svolgono espresso rinvio, SACAL ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in corso di esecuzione.

Inoltre, SACAL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura degli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto.

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Inoltre SACAL avrà la facoltà di procedere al recesso del presente Contratto nelle ipotesi previste all'Art. 6 del CSA a cui si fa espresso rinvio.

#### **Art 20 Risoluzione per inadempimento**

In tutti i casi previsti dall'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui le Parti espressamente rinviando), ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa ovvero eccettuata, di inottemperanza/trasgressione agli obblighi discendenti dal presente Contratto, e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto al Servizio;
- mancata esecuzione, anche parziale, della Prestazione entro il termine essenziale di cui al precedente Art. 3;



- mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale, adibizione per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto di lavoratori autonomi– nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio del Servizio, ovvero di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.

SACAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, durante il periodo di sua efficacia, con ogni conseguenza di legge.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

#### **Art. 21 Clausola risolutiva espressa per sopravvenuta carenza dei requisiti**

Le Parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'Art 1456 c.c.. Il presente Contratto, durante il periodo di sua efficacia, qualunque sia il suo stato di esecuzione, dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto con il solo obbligo di preavviso da parte di SACAL e senza pronuncia giudiziaria, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ovvero qualora sia accertato, in capo all'Appaltatore, il venir meno di ogni altro requisito generale di cui all'Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii. All'uopo Sacal si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche a proprio insindacabile giudizio.

#### **ART. 22 Obblighi di Custodia**

SACAL non è in alcun modo depositaria/custode degli attrezzi, dei materiali, delle merci e di quant'altro di proprietà dell'Appaltatore che, pertanto, assumerà a proprio ed esclusivo onere, carico e rischio la custodia e la conservazione dei suddetti beni, esonerando espressamente la SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, per sottrazioni ovvero danni da qualsiasi causa determinati e da chiunque richiesti in qualunque modo commessi a materiali, attrezzature merci e quant'altro di proprietà dell'Appaltatore.

#### **ART. 23 Osservanza Normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti e comunque, aventi causa a qualsiasi titolo, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito [www.sacal.it](http://www.sacal.it), nella sezione "Società Trasparente".

È altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legitimerà SACAL a recedere dal Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex Art. 1456 Codice Civile, a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore pertanto, si impegna per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
  - non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui la stessa Società sia venuta a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito [www.sacal.it](http://www.sacal.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

#### **ART. 24 Osservanza Codice Etico Comportamentale**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <https://sacal.it/download/codice-etico-comportamentale/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

#### **ART. 25 Rispetto e diffusione del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'aeroporto**

L'Appaltatore deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell'Aeroporto vigente nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore deve comunicare a [sacalspa@legalmail.it](mailto:sacalspa@legalmail.it) (alla c.a. del QSM SACAL) l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto.

L'Appaltatore deve garantire la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto vigenti nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

#### **ART. 26 Tracciabilità finanziaria**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL e l'Appaltatore assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto.

All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dell'Appaltatore, acceso *ad hoc*, e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il summenzionato CIG.

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla data di avvio dei lavori, tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intende operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

#### **ART. 27 Antimafia**

La validità del presente Contratto è subordinata al rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e smi, "*Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*".

Il presente Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli 82 e seguenti del summenzionato Decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

#### **ART. 28 Assenza di conflitto di interesse**

L'Appaltatore dichiara e garantisce di non trovarsi, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'Art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

#### **ART. 29 Antiriciclaggio**

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

#### **ART. 30 Tutela delle Persone-Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Azienda coinvolto nel procedimento che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

#### **ART.31 Divieto di cessione del Contratto**

Il Contratto non può essere ceduto e trasferito, in tutto ovvero in parte, dall'Appaltatore in qualsiasi modalità e forma, ivi compresa la cessione e/o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, a soggetti terzi.

#### **ART. 30 Divieto di cessione del credito**

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, salva autorizzazione espressa di SACAL.

#### **ART. 32 Condizione sospensiva**

L'efficacia del presente Contratto rimane sospensivamente condizionata all'intervenuto rilascio (i) da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività oggetto del Contratto, e (ii) da parte dell'Appaltatore della Cauzione di cui al precedente Art. 16 e delle Polizze assicurative di cui all'Art.17.

#### **ART. 33 Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alla Legge Italiana.

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente, in via esclusiva, è quello di Lamezia Terme.

#### **ART. 34 Direttore dell'esecuzione Contratto**

Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs n. 50/2016, la direzione esecuzione del presente Contratto è affidata alla Sig.ra

\_\_\_\_\_.

Per quanto ivi non espressamente previsto, le Parti svolgono espresso rinvio all'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART 35 Chiusura dell'Aeroporto**

Qualora, per esigenze della SACAL o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva di uno o più aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona), la SACAL, in qualsiasi momento della durata del presente Contratto, si riserva il diritto di disporre la sospensione del Servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale. L'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, si impegna ad adeguarsi alle mutate esigenze della SACAL, accettando le eventuali variazioni in riduzione rispetto al Servizio indicato nel presente Contratto, senza che per questo possa vantare diritti o indennità di sorta.

In tale caso, all'Appaltatore verrà corrisposto unicamente l'importo dovuto, corrispondente ai Servizi effettivamente resi.

#### **ART. 36 Vigenza e modifiche del Contratto**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è stato tra loro liberamente negoziato in ogni patto e clausola.

Ogni modifica a termini e condizioni del Contratto dovrà parimenti essere negoziata e sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto.

Nessuna modifica unilaterale ad una disposizione del Contratto ad opera di una delle Parti sarà valida se non sarà effettuata espressamente e confermata per iscritto da entrambe le Parti.

In ogni caso, ciascuna eventuale modifica riguarderà solamente la singola disposizione modificata di comune accordo da entrambe le Parti, mentre sarà sempre confermata la regolare vigenza del restante articolato normativo previsto nel presente Contratto.

#### **ART. 37 Documenti che fanno parte del Contratto**

I seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto che, in caso di divergenza con gli stessi, è da considerarsi documento prevalente a disciplina del rapporto contrattuale:

- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Descrizione Servizio (Allegato F)
- Dotazione minima materiale di consumo (Allegato L)
- Tabella mq edifici e aree aeroportuali-mq (Allegato T)
- DUVRI
- documento offerta economica

- documento offerta tecnica

**ART. 38 Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, sono poste a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

**ART. 39 Richiamo di norme**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 13/12/2023

Stipulato il 19/12/2023

**Per la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

L'Amministratore Unico  
Marco Franchini

**Per Gestione Servizi Integrati s.r.l.**

L'Amministratore Unico  
Sandro Gariano

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, C.C., l'Appaltatore dichiara, dopo averle attentamente lette e condivise, di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Articolo 2	Oggetto del Contratto
Articolo 3	Durata
Articolo 4	Importo del Contratto e modalità di fatturazione e pagamenti
Articolo 9	Penalità
Articolo 10	Obblighi a carico dell'Appaltatore
Articolo 18	Cause di risoluzione
Articolo 19	Recesso
Articolo 20	Risoluzione per inadempimento
Articolo 22	Obblighi di Custodia
Articolo 23	Osservanza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.
Articolo 24	Osservanza Codice Etico Comportamentale;
Articolo 25	Rispetto e diffusione del Regolamento di Scalo
Articolo 27	Antimafia;
Articolo 28	Assenza di conflitto di interesse
Articolo 32	Condizione sospensiva
Articolo 33	Legge applicabile e Foro competente
Articolo 37	Documenti che fanno parte del Contratto

**Per Gestione Servizi Integrati s.r.l.**

L'Amministratore Unico  
Sandro Gariano